



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO "ZONA APP.3 IN VIA DEL PONTE A RAVINA". ADOZIONE.

Il giorno 14.01.2020 ad ore 18.15 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Panetta Salvatore presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Panetta Salvatore**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Calza Roberta

Carlin Silvio

Castelli Paolo

Ducati Massimo

Festini Brosa Gianni

Assenti: consiglieri **Coradello Antonio**

Giuliani Bruna

Loss Martina

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Guastamacchia Fabrizio

Ianes Marco

Lombardo Emanuele

Maestranzi Dario

Negrone Paolo

Oliva Eugenio

Osele Stefano

Pattini Alberto

Postal Claudia

Maschio Andrea

Merler Andrea

Santini Marco

Robol Andrea

Salizzoni Alberto

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Zalla Roberta

Zanetti Cristian

Zannini Jacopo

Uez Tiziano

e pertanto complessivamente presenti n. 33, assenti n. 7, componenti del Consiglio.

Assenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza il signor Panetta Salvatore.

Partecipa il Segretario generale reggente Debiasi Franca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Postal Claudia e Tomasi Renato

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/1 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che in data 6 febbraio 2018 con protocollo n. 34593 Ferrari F.lli Lunelli S.p.a. (di seguito anche Cantine Ferrari) ha presentato al Comune una "ipotesi di progetto relativa all'adeguamento urbanistico dell'area di pregio e alla modificazione locale della viabilità e propedeutica all'accordo urbanistico" i cui contenuti, anche in esito ai numerosi incontri di approfondimento tenutisi, sono stati perfezionati come risulta dai documenti depositati al Comune di Trento in data 22.11.2019 protocollo n. 300191;

dato atto che la suddetta ipotesi di progetto interessa una serie di realtà tutte site nel Comune catastale di Ravina, così come risulta dalla cartografia di cui all'Allegato A della presente deliberazione, in particolare la "Tavola proprietà - identificazione proprietà particelle" costituente a sua volta l'Allegato n. 3 all'accordo urbanistico in oggetto, che secondo il Piano Regolatore Generale risultano così classificate:

- D1a – zona produttiva del settore secondario esistente e di completamento di livello provinciale;
- F1/IP – zona per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano con specifica destinazione impianti tecnologici;
- F2 – zona destinata alla viabilità;
- E1 – zona agricola di interesse primario (nel Piano urbanistico provinciale area agricola di pregio);
- F4 – zona destinata al verde di protezione e di arredo;

rilevato che la suddetta ipotesi progettuale, come dettagliatamente illustrato nella documentazione pervenuta in data 22.11.2019 protocollo n. 300191, è finalizzata a una complessiva riqualificazione funzionale e architettonica del compendio industriale "Cantine Ferrari" sito a Ravina e a tale scopo prevede la realizzazione di un nuovo spazio espositivo e multifunzionale, la realizzazione di una cantina interrata e la creazione di un'unica area produttiva, senza soluzione di continuità, tanto da comportare il coinvolgimento di aree corrispondenti ad un tratto della strada provinciale n. 90 (in seguito S.P. 90) che, secondo quanto proposto, viene ripristinato su nuovo e diverso tracciato;

tenuto conto che con nota del 21 dicembre 2018 protocollo n. 329722, indirizzata al Comune di Trento, il Vicepresidente e Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia autonoma di Trento, ha condiviso l'intervento proposto sotto il profilo dell'interesse pubblico, richiamando le competenze del Comune di Trento relativamente all'adozione di una Variante al P.R.G. che componga tutti gli interessi coinvolti, assicurando in particolare l'ordinato assetto del territorio, che si ritiene essere l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione nell'esercizio della funzione urbanistica, anche eventualmente mediante la sottoscrizione di un accordo urbanistico ai sensi dell'articolo 25 della L.p. 15/2015;

atteso che l'istituto dell'accordo urbanistico di cui all'articolo 25 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 risulta essere strumento idoneo per procedere alla modifica della destinazione urbanistica delle aree in questione;

preso atto che l'articolo 25 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, recita:

- “1. I comuni e le comunità possono concludere accordi urbanistici con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli accordi sono finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità.
3. Gli accordi sono stipulati e sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate da questa legge per l'adozione sua o delle sue varianti.”;

preso altresì atto che gli accordi tra soggetti pubblici e privati sono sottoscritti per recepire nel P.R.G. proposte di progetti e iniziative cui è sotteso un rilevante interesse pubblico;

ritenuto che, nel caso in esame, l'interesse pubblico si sostanzia nella

riqualificazione funzionale e architettonica del compendio industriale Cantine Ferrari sito a Ravina e che il potenziamento delle funzioni non solo produttive ma altresì economiche, espositive, delle funzioni per l'accoglienza dei visitatori nei luoghi dove il vino viene creato e l'estensione delle strutture a sostegno dell'attività vinicola esistente, potranno concorrere a determinare un impatto positivo sull'intera filiera a partire dalla rete di conferenti, oltre che nella crescita occupazionale delle Cantine Ferrari e sul sistema economico, sociale e culturale che si verrà a creare in conseguenza della realizzazione del nuovo spazio espositivo e multifunzionale da parte delle Cantine Ferrari. Con tale intervento architettonico ed economico, l'azienda trentina potrà candidarsi a diventare non solo il luogo simbolo per il "Trentodoc", ma anche un punto di attrazione in grado di accogliere, nell'arco temporale di 10 anni, fino a 50.000 visitatori l'anno e una meta turistico-culturale e ambientale della Provincia di Trento e della città di Trento. Inoltre, la sistemazione dell'area produttiva è idonea ad apportare una valorizzazione complessiva del territorio, sia dal punto di vista dell'urbanizzazione che paesaggistica;

esaminata la deliberazione 23.12.2019 n. 276 con la quale la Giunta comunale ha approvato lo schema di accordo urbanistico di cui all'articolo 25 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;

atteso che la Commissione consiliare per l'urbanistica, lavori pubblici e mobilità, propedeuticamente alla summenzionata deliberazione di Giunta comunale si è espressa in via conclusiva con voto favorevole al proseguo della proposta di accordo urbanistico cui è sottesa la presente Variante al P.R.G. nella seduta del giorno 11 ottobre 2019;

verificato che con deliberazione 07.10.2019 n. 19 la Circoscrizione Ravina-Romagnano ha espresso parere favorevole alla proposta di accordo e conseguente Variante al P.R.G., formulando altresì parere favorevole sia in merito all'estinzione del diritto di uso civico dalla particella fondiaria 164 in Comune catastale di Ravina e relativa cessione, sia in merito al trasferimento a titolo gratuito alla Provincia autonoma di Trento delle porzioni delle particelle fondiarie 163 e 1196/1, 1191/3 e 1191/4 sempre in Comune catastale di Ravina, già strada pubblica, che la Provincia metterà in disponibilità a Cantine Ferrari per la realizzazione della nuova rotatoria prevista dall'accordo urbanistico cui è sottesa la presente Variante al P.R.G.;

rilevato che con deliberazione 20.12.2019 n. 2218 la Provincia autonoma di Trento ha approvato lo schema di accordo urbanistico denominato "zona APP.3 in Via del ponte a Ravina", autorizzando il Presidente alla sua sottoscrizione;

considerato che l'accordo è stato successivamente formalizzato e sottoscritto in data 07.01.2020 dalla Provincia autonoma di Trento a mezzo del proprio Presidente pro tempore, dal Sindaco pro tempore del Comune di Trento, da Ferrari F.lli Lunelli S.p.a. e da Novareti S.p.a.;

ricordato che l'articolo 1 del citato accordo prevede le seguenti fasi procedurali:

- con la sottoscrizione del presente accordo, secondo le procedure e atti richiamati in premessa, il Comune adotta la Variante al P.R.G. coerente con i contenuti dell'accordo medesimo ai sensi dell'articolo 39 della Legge provinciale n. 15/2015. A tal proposito si precisa che la Variante prevederà la sua attuazione attraverso la sottoscrizione di una Convenzione, da stipularsi entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Variante stessa, contenente gli obblighi già approvati dalle parti con il presente accordo, integrati di ogni elemento e contenuto necessario e conseguente alla procedura di Variante;
- la deliberazione e la documentazione relative alla Variante verranno depositate per la fase delle osservazioni ai sensi della Legge;
- in caso di osservazioni il Consiglio comunale procederà all'adozione definitiva della Variante;
- successivamente, ovvero in assenza di osservazioni, la Provincia approverà la Variante;
- nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della Variante, verrà sottoscritta la Convenzione attuativa da parte della Provincia, del Comune, di Cantine Ferrari. In sede di sottoscrizione della predetta Convenzione sono verificate le condizioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dopo la stipula della Convenzione attuativa, Cantine Ferrari potrà richiedere i titoli abilitativi relativi agli interventi oggetto del presente accordo nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso e dalla Convenzione citata;

considerato quindi che successivamente alla sottoscrizione dell'accordo si è aperta la fase riguardante la Variante al P.R.G. di cui ai commi 3 e successivi dell'articolo 37 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, trattandosi di Variante non sostanziale come individuata all'articolo 39, comma 2 della medesima Legge;

atteso che detta Variante al P.R.G. comporta la definizione di una nuova disciplina urbanistica di una serie di realtà tutte site nel Comune catastale di Ravina, prevedendo le seguenti nuove destinazioni:

- zona APP.3 disciplinata dall'articolo 42 sexies delle Norme di attuazione del P.R.G. rubricato "Aree e zone interessate da accordi tra soggetti pubblici e privati" e dalla nuova scheda contenuta nell'Allegato 4.3 alle Norme di attuazione del P.R.G. che articola la zona APP.3 in tre sottozone con diversi utilizzi denominate A1, A2 e B;
- zona F2 costituente la nuova viabilità lungo i confini Sud, Ovest e Nord della zona APP.3 fino al suo raccordo con via della Croce su via del Ponte;
- zona F4 disciplinata dall'articolo 68 delle Norme di attuazione del P.R.G. rubricato "Zone destinate a verde di protezione e di arredo" a sud della nuova viabilità;
- zona E1 disciplinata dall'articolo 58 delle Norme di attuazione del P.R.G. con contestuale qualificazione di area agricola di pregio del P.U.P., in corrispondenza delle aree agricole tuttora con destinazione urbanistica "E4 - zone a bosco", individuate in compensazione della trasformazione delle aree costituenti la sottozona A2 di cui sopra;

visti gli elaborati di Variante predisposti dal Servizio Urbanistica e ambiente di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

atteso che la Variante al P.R.G. conseguente all'accordo urbanistico cui la stessa è sottesa, comporta la modifica di aree agricole di pregio del P.U.P. e altresì modifiche alla delimitazione di aree produttive del settore secondario di livello provinciale e pertanto assume valenza di Piano Territoriale della Comunità condiviso con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme che costituiscono con Trento il Territorio Val d'Adige;

preso atto che in conseguenza della valenza di PTC da parte della Variante al P.R.G. conseguente all'accordo urbanistico più volte richiamato, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 36 della L.p. 15/2015 la documentazione contenente detta proposta di Variante al P.R.G. è stata trasmessa ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme con nota protocollo 278834 del 31 ottobre 2019;

dato atto che nei termini previsti dalla Legge nessuno dei Comuni costituenti il Territorio Val d'Adige ha provveduto alla presentazione di osservazioni e richieste di modifica o integrazione;

tenuto conto che per quanto riguarda la procedura in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente da espletarsi ai sensi dell'articolo 20 della Legge provinciale n. 15/2015 l'elaborato di Variante "Valutazione ambientale strategica-Rapporto ambientale" di cui all'Allegato A alla presente deliberazione ha escluso che la Variante al P.R.G. in questione possa generare significativi effetti negativi sulle matrici ambientali considerate;

rilevato che in conseguenza della presente Variante vi è necessità di procedere all'aggiornamento della Classificazione acustica comunale in adempimento a quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 delle relative Norme tecniche di attuazione;

atteso che, per tale aggiornamento, si rinvia alla revisione generale della Classificazione acustica comunale che verrà elaborata anche in esito all'approvazione della Variante 2019 al P.R.G., che è stata adottata con deliberazione del Consiglio comunale 19.07.2019 n. 100;

precisato che la Variante in oggetto interessa la particella fondiaria 164 in Comune catastale di Ravina gravata da uso civico, relativamente alla quale con deliberazione 7 ottobre 2019 n. 19 la Circostrizione Ravina-Romagnano, in qualità di Organo competente ai sensi della Legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6, ha espresso parere favorevole all'estinzione di tale diritto e alla cessione gratuita alla Provincia autonoma di Trento di una porzione della suddetta particella per la realizzazione di una rotatoria e di cessione a titolo oneroso a Cantine Ferrari della parte restante, dandosi atto dell'insussistenza di soluzioni alternative all'estinzione del diritto di uso civico, meno onerose o penalizzanti, in ragione della primaria funzione di viabilità e di necessaria continuità del compendio oggetto dell'accordo cui la particella sopra elencata sarà destinata;

richiamato l'articolo 7 dell'accordo urbanistico sotteso alla presente Variante al P.R.G. in adempimento al quale il Comune si impegna a riportare i contenuti di detto accordo nella Convenzione attuativa della Variante al P.R.G.;

ritenuto di demandare alle competenti strutture comunali, ovvero il Servizio Urbanistica e ambiente e l'Ufficio Contratti, in coordinamento con le strutture provinciali indicate dalla Provincia autonoma di Trento, l'incombenza di predisporre la Convenzione da stipularsi in forma di atto pubblico, fermo restando che tale Convenzione dovrà contenere gli obblighi già approvati dalle parti con l'accordo urbanistico sottoscritto il 07.01.2020, di cui all'Allegato A, integrata di ogni elemento e contenuto necessario e conseguente all'approvazione della Variante ed altresì con i necessari elementi negoziali accidentali in accordo tra le parti;

ritenuta quindi meritevole di approvazione la proposta di Variante al P.R.G. conseguente all'accordo urbanistico «zona APP.3 in Via del ponte a Ravina»;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41;
- la Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
- la Legge provinciale 27 maggio 2008 n. 5;
- la Legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6;
- il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.;
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Trento;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. in considerazione della necessità di trasmettere il prima possibile la documentazione costituente la presente Variante al P.R.G. alla competente struttura provinciale per la verifica prevista dalla Legge provinciale per il governo del territorio e quindi dar corso celermente alle fasi successive del procedimento amministrativo, come disciplinato dalla L.p. 15/2015, che si connota per essere articolato e complesso;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, comma 2 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 la Variante al Piano Regolatore Generale conseguente all'accordo urbanistico Zona APP. 3 in via del Ponte a Ravina predisposta dal Servizio Urbanistica e ambiente e costituita dalla documentazione di cui all'Allegato A nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

2. di disporre il deposito degli atti di cui sopra e della presente deliberazione alla libera visione del pubblico presso gli uffici comunali del Servizio Urbanistica e ambiente in via del Brennero n. 312 - Top Center, per la durata di trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'Albo pretorio e nel sito internet del Comune, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni in relazione ai contenuti della suddetta Variante al P.R.G., secondo quanto previsto dall'articolo 37 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
3. di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa alla Variante in argomento unitamente alla presente deliberazione, al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica, come previsto dall'articolo 37, comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
4. di dare atto che la predetta Variante al P.R.G. interessa la particella fondiaria 164 in Comune catastale di Ravina gravata da uso civico e come tale soggetta alla procedura di cui all'articolo 18 della Legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6;
5. di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, in assenza di osservazioni e se il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione o il parere del Servizio provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima legge;
6. di demandare alle competenti strutture comunali, ovvero il Servizio Urbanistica e ambiente e l'Ufficio Contratti, in coordinamento con le strutture provinciali indicate dalla Provincia autonoma di Trento, l'incombenza di predisporre la Convenzione da stipularsi in forma di atto pubblico;
7. di disporre che il testo della Convenzione attuativa della Variante al P.R.G. tenga fermi gli obblighi già approvati dalle parti con l'accordo urbanistico sottoscritto il 07.01.2020, integrati di ogni elemento e contenuto necessario e conseguente all'approvazione della Variante ed altresì con i necessari elementi negoziali accidentali in accordo tra le parti, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti provvederà alla stipulazione della Convenzione il Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente il quale sarà sostituito in caso di sua assenza o impedimento dal Dirigente sostituto;
9. di indicare, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti, quale Responsabile del procedimento e dell'esecuzione della Convenzione attuativa della Variante al P.R.G. il Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente;
10. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato A.

Documentazione approvata:

- Elaborati di cui all'Allegato A.

IL SEGRETARIO
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Panetta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO "ZONA APP.3 IN VIA DEL PONTE A RAVINA". ADOZIONE.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 33

Favorevoli: n. 32 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Bungaro, Calza, Carlin, Castelli, Ducati, Festini Brosa, Franzoia, Gilmozzi, Guastamacchia, Ianes, Lombardo, Maestranzi, Oliva, Osele, Panetta, Pattini, Postal, Robol, Salizzoni, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Zalla, Zanetti, Zannini

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 1 il Consigliere Negroni

Trento, addì 14.01.2020

il Segretario generale reggente
Dott.ssa Debiasi Franca
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 1 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO "ZONA APP.3 IN VIA DEL PONTE A RAVINA". ADOZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 7 gennaio 2020

Servizio Urbanistica e ambiente
Il Dirigente
arch. Luisella Codolo
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 1 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE ALL'ACCORDO URBANISTICO "ZONA APP.3 IN VIA DEL PONTE A RAVINA". ADOZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 07.01.2020